

COMUNE DI CAIOLO

Provincia di Sondrio



ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 6 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TASI -
Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2017 -**

L'anno 2017 addì VENTINOVE del mese di MARZO - alle ore 21.00
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA		X
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO	X	
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA	X	
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale **Pansoni Dr.ssa Annalisa.**

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



RICORDATO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...omissis le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

DATO ATTO CHE:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676 ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- nella determinazione delle aliquote il Comune è sottoposto al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che, ai sensi dall'art. 1 comma 1, del D.L. 6.3.2014 n. 16, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per la abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, il comune determina con regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013;

VISTO il D.L. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

VISTE le modifiche in materia di TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015;

VISTO, l'art. 1, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che ha esteso anche all'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, con la sola eccezione per la tassa rifiuti (Tari), come stabilito dall' art. 1 comma 26 della L. 208/2015;

VISTO l'art. 56 del Regolamento IUC che recita testualmente: *"Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"*;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo otariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO dell'elenco dettagliato dei costi relativi ai servizi indivisibili, predisposto dal Responsabile Economico/Finanziario e più precisamente:

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 145.549,35
- servizi socio-assistenziali € 52.145,00

RITENUTO di confermare per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni TASI deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 29.04.2016 per l'anno 2016;

- aliquota 1 per mille per tutti gli immobili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione, on ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Legge 208/15 e dell'art. 49, comma 2, del Regolamento IUC, di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra l'altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 ("Milleproroghe 2016");

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico/contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, riportati in allegato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni TASI deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 29.04.2016 per l'anno 2016 e precisamente:
 - aliquota 1 per mille per tutti gli immobili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione, on ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 così come modificato dalla Lg. 208/15 e dell'art. 49, comma 2, del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di demandare al Responsabile del Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità di legge;
5. di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale alla Voce "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1° livello "Bilanci" sotto-sezione 2° livello "Bilancio preventivo e consuntivo";
6. di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2017.

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

e sulla base di tali risultanze

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L. n. 267/2000 e s.m.i..

**Allegato alla deliberazione del C.C. n. 6 del 29.3.2017 avente per oggetto:
"Imposta Unica Comunale –componente TASI – conferma aliquota per l'anno 2017"**

Il sottoscritto Paruscio Aldo – responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 27.3.2017



Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
Assessore Aldo Paruscio

La sottoscritta Vettovali Cinzia – responsabile del servizio tributi del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi della'rt. 49, 1° comma del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 27.3.2017




Il Resp. del Servizio Tributi
Cinzia Vettovali

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 5 APR 2017 ore rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li _____

5 APR. 2017

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li _____

5 APR. 2017



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

